

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 26 luglio 2012)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO COMI

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

sulla proposta di legge n. 233

a iniziativa dei Consiglieri Comi, D'Anna, Pieroni, Giorgi, Badiali,
Natali, Busilacchi, Camela

presentata in data 20 luglio 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26:
"RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" E
ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13:
"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 31 agosto 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 31 agosto 2012 ha esaminato la proposta di legge 233 ad iniziativa dei Consiglieri Comi, D'Anna, Pieroni, Giorgi, Badiali, Natali, Busilacchi, Camela, concernente "Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: 'Riordino del servizio sanitario regionale' e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: 'Riorganizzazione del servizio sanitario regionale'";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
(Fabrizio Giuliani)

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996)*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:

- a) il Piano socio-sanitario regionale;
- b) il piano di area vasta geograficamente intesa;
- c) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 26/1996 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Il piano di area vasta geograficamente intesa ~~attua~~, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale e, in particolare:

- a) ~~stabilisce~~ **stabiliscono** il percorso operativo per l'implementazione dello stesso in ciascuna area vasta geograficamente intesa;
- b) ~~definisce~~ **definiscono** la rete ospedaliera e quella dell'emergenza sanitaria con la conseguente individuazione dei posti letto;
- c) ~~definisce~~ **definiscono** l'organizzazione delle reti territoriale e socio-sanitaria, della prevenzione collettiva, veterinaria e degli alimenti.

5 ter. Il piano di area vasta geograficamente intesa ha durata triennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano.

5 quater. Il piano di cui al comma 5 bis è approvato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare.”.

Art. 2*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2003)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'incarico di direttore di distretto ha durata pari a quello del direttore di Area vasta che ha provveduto alla nomina.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996)***1. Identico**

- a) *identica*
- b) ~~il piano~~ **i singoli piani** di area vasta geograficamente intesa;
- c) *identica*

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 26/1996 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. ~~Il piano~~ **I singoli piani** di area vasta geograficamente intesa ~~attua~~ **attuano**, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale e, in particolare:

- a) ~~stabilisce~~ **stabiliscono** il percorso operativo per l'implementazione dello stesso in ciascuna area vasta geograficamente intesa;
- b) ~~definisce~~ **definiscono** la rete ospedaliera e quella dell'emergenza sanitaria con la conseguente individuazione dei posti letto;
- c) ~~definisce~~ **definiscono** l'organizzazione delle reti territoriale e socio-sanitaria, della prevenzione collettiva, veterinaria e degli alimenti.

5 ter. ~~Il piano~~ **I singoli piani** di area vasta geograficamente intesa ~~ha~~ **hanno** durata triennale e ~~resta~~ **restano** comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano.

5 quater. ~~Il piano~~ **I singoli piani** di cui al comma 5 bis ~~è approvato~~ **sono adottati** dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare.”.

Art. 2*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2003)***Identico**

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Il presidio ospedaliero è l'articolazione organizzativa ospedaliera del distretto dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nel medesimo distretto, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione di area vasta.”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, sentiti il Direttore generale dell'ASUR e la competente commissione assembleare, può prevedere l'istituzione di un unico presidio ospedaliero di area vasta.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 19 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Piano annuale di area vasta)

1. La programmazione delle funzioni a livello di area vasta è effettuata attraverso il relativo piano annuale.

2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale e del piano di area vasta geograficamente intesa, gli obiettivi dell'attività e l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

3. Il piano di area vasta è approvato dal direttore di area vasta, previo parere della Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione della presente legge si applicano in materia di piani di area vasta geograficamente intesa le disposizioni previste dal piano socio-sanitario regionale vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. I piani di area vasta geograficamente intesa indicati al comma 1 sono attuati, fino all'adozione del nuovo piano socio-sanitario regionale 2014/2016, mediante un programma aggiornato annualmente.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico*

2. I piani di area vasta geograficamente intesa indicati al comma 1 sono attuati, fino all'adozione del nuovo piano socio-sanitario regionale 2014/2016, mediante **programmi annuali** un programma aggiornato annualmente.

3. Il programma di cui al comma 2 è elaborato dai direttori di area vasta di cui all'articolo 10 della l.r. 13/2003, d'intesa con i direttori degli enti del servizio sanitario regionale, sentite le organizzazioni sindacali ai vari livelli e gli enti locali interessati.

4. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla sua ricezione.

5. Nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione "piano sanitario" questa è sostituita con l'espressione "piano socio-sanitario regionale".

3. Il programma I programmi annuali di cui al comma 2 è **sono adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare**, elaborato dai direttori di area vasta di cui all'articolo 10 della l.r. 13/2003, d'intesa con i direttori degli enti del servizio sanitario regionale, sentite le organizzazioni sindacali ai vari livelli e gli enti locali interessati, **su proposta del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, sentiti con i Direttori degli enti del Servizio sanitario regionale.**

4. Il programma I programmi di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla sua ricezione **devono contenere almeno:**

- a) le azioni coerenti con le prescrizioni dei piani indicati al comma 2;
- b) l'articolazione puntuale della rete ospedaliera e territoriale con la conseguente individuazione dei posti letto, ordinati per disciplina, nei singoli presidi ospedalieri dell'Asur, nelle Aziende sanitarie e nell'INRCA;
- c) i criteri per l'organizzazione di dettaglio delle singole reti territoriali e socio-sanitarie dell'Area vasta;
- d) i criteri per l'individuazione del numero e delle funzioni dei singoli dipartimenti;
- e) la descrizione delle azioni specifiche e degli obiettivi puntuali per contenere la mobilità passiva e le liste di attesa.

5. *Identico*